

Regione Toscana
Giunta Regionale

Proposta di legge

“ Disposizioni in materia di ricerca e innovazione”

SOMMARIO

Art. 1- *Finalità*

Art. 2 - *Oggetto*

Art. 3 - *La rete regionale della ricerca*

Art. 4 - *Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione*

Art. 5 - *Comitato esecutivo*

Art. 6 - *Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione*

Art. 7 - *Programmi settoriali*

Art. 8 - *Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca*

Art. 9 - *Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione*

Art. 10 - *Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione*

Art. 11 - *Attività di valutazione scientifica*

Art. 12 - *Relazione sullo stato di attuazione della legge*

Art. 13 - *Norma finanziaria*

Art. 14 - *Norma transitoria*

Art. 1
Finalità

1. La Regione Toscana, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione di cui all'articolo 117, comma 3 della Costituzione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni di alta formazione e di ricerca operanti sul suo territorio, intende, con la presente legge :
 - a) favorire la diffusione e il progresso della conoscenza e della ricerca quali fattori fondamentali dello sviluppo regionale;
 - b) favorire la valorizzazione delle risorse umane, quali soggetti attivi della diffusione e del trasferimento della conoscenza;
 - c) integrare le politiche in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, in sinergia con i soggetti pubblici e privati operanti nel territorio regionale;
 - d) promuovere e sostenere l'interazione, la cooperazione e i processi di aggregazione tra i soggetti operanti in Toscana nella ricerca, nella diffusione e nel trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
 - e) promuovere la ricerca ed il trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo sostenibile del sistema produttivo regionale, per la qualificazione e valorizzazione delle competenze umane e l'incremento dell'occupazione, per il contenimento e la qualificazione dei consumi energetici e delle risorse naturali, per il miglioramento dello stato di salute dei cittadini, per l'efficienza dei sistemi della mobilità e del trasporto multimodale ed il migliore utilizzo delle infrastrutture, garantendo pari opportunità di genere;
 - f) diffondere la conoscenza della ricerca nei confronti della collettività anche attraverso apposite azioni di comunicazione istituzionale.

Art. 2
Oggetto

1. La presente legge:
 - a) definisce gli strumenti di programmazione e coordinamento degli interventi regionali per lo sviluppo in Toscana dell'attività dell'alta formazione e di ricerca in ambito scientifico, tecnologico, umanistico, economico e giuridico in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, nazionale ed europea coerentemente con accordi ed iniziative a carattere interregionale;
 - b) individua le forme di interazione tra i soggetti che operano nell'ambito della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 3, gli enti locali, le imprese pubbliche e private, favorendo la convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati;
 - c) definisce le azioni per la diffusione e trasferimento di competenze scientifiche e tecnologiche dal sistema della ricerca a quello dei soggetti di cui all'articolo 3, per la loro valorizzazione ed applicazione per l'innovazione dei processi organizzativi, di produzione, di distribuzione e dei servizi nonché per la valorizzazione delle risorse umane, promuovendone e sostenendone la qualificazione e l'inserimento nel sistema regionale della ricerca e delle imprese .

Art. 3

La rete regionale della ricerca

1. La Regione favorisce la cooperazione fra i soggetti operanti in Toscana nell'ambito dell'alta formazione, della ricerca pubblica e privata, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca stessa, nel rispetto delle specifiche autonomie, e la loro cooperazione con la comunità scientifica internazionale, con particolare riferimento allo spazio europeo della ricerca di cui alla comunicazione della Commissione europea del 18 Gennaio 2000 COM/2000/6, mediante l'istituzione di un coordinamento denominato "Rete regionale della ricerca". Le attività relative al coordinamento sono svolte dalla struttura della Giunta regionale competente per materia.
2. Fanno parte della rete regionale della ricerca :
 - a) la Regione;
 - b) gli enti locali;
 - c) le università e le scuole superiori di alta formazione;
 - d) gli enti di ricerca ed i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca;
 - e) i parchi scientifici e tecnologici e gli altri soggetti che operano nel campo della diffusione e del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca;
 - f) le agenzie ed i consorzi regionali che operano nel campo della ricerca, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca;
 - g) le imprese pubbliche e private che svolgono attività di ricerca;
 - h) i soggetti destinatari del trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, con particolare riferimento alle imprese private, ai soggetti del servizio sanitario regionale e alle aziende di servizi pubblici locali.
3. La Regione, coerentemente con gli orientamenti dell'Unione Europea in materia di ricerca, e gli indirizzi del Piano nazionale della ricerca, favorisce la partecipazione dei soggetti di cui al comma 2 alle procedure della programmazione regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 2.

Art. 4

Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione

1. E' istituita la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione quale organismo di consultazione della Giunta regionale.
2. Alla Conferenza compete:
 - a) concorrere all'elaborazione degli strumenti di programmazione di cui agli articoli 6 e 7;
 - b) collaborare per le attività di ricerca svolte dall'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione, di cui all'articolo 9.
3. La Conferenza è composta da:
 - a) il presidente della Giunta regionale, o l'assessore delegato;
 - b) il presidente del Consiglio delle autonomie locali;
 - c) i rettori delle università della Toscana ed i direttori delle scuole superiori di alta formazione;
 - d) i presidenti delle aree di ricerca toscane del Consiglio nazionale delle ricerche;
 - e) cinque rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 lettera d), e), f), g) individuati con provvedimento della Giunta regionale;

- f) il direttore generale competente in materia di politiche per la ricerca;
 - g) cinque rappresentanti delle associazioni di categoria delle imprese pubbliche e private di cui all'articolo 3 comma 2 lettera h), individuati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento fra le organizzazioni più rappresentative a livello regionale.
4. Alla Conferenza partecipano gli assessori regionali competenti per materia ed i direttori delle agenzie e dei consorzi regionali che operano nel campo della ricerca, della diffusione e del trasferimento dei risultati della ricerca, in relazione agli affari trattati.
 5. La Conferenza è nominata con le procedure di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n.5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), ed opera con le modalità previste nel regolamento di funzionamento, approvato dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza medesima .
 6. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura.
 7. Ai componenti della Conferenza non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Art. 5

Comitato esecutivo

1. Organo esecutivo della Conferenza di cui all'articolo 4 è il Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo è composto da 7 membri in rappresentanza dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 3, lettere a), b), c), e), f) e g); esso è costituito con le procedure ed opera con le modalità previste nel regolamento di funzionamento di cui all'articolo 4, comma 5.
3. Il Comitato esecutivo formula le proposte per le determinazioni di competenza della Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione, che le sottopone alla Giunta regionale.
4. Ai componenti del Comitato esecutivo non viene corrisposta alcuna indennità di presenza o di carica.

Art. 6

Indirizzi per la programmazione e il coordinamento in materia di ricerca e innovazione

1. Il Programma regionale di sviluppo (PRS), coerentemente agli orientamenti comunitari in materia di ricerca e agli indirizzi del piano nazionale per la ricerca, determina il quadro complessivo degli indirizzi della programmazione regionale per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1.
2. Contestualmente all' approvazione del PRS il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, adotta un atto di indirizzo a carattere pluriennale, con il quale :
 - a) specifica gli indirizzi strategici in materia di promozione e sostegno della ricerca e di diffusione e trasferimento della conoscenza dei risultati della ricerca stessa, declinati per obiettivi generali e specifici;
 - b) definisce gli indirizzi per la partecipazione alla formazione ed all'attuazione del programma nazionale della ricerca e per la cooperazione con le altre istituzioni dello spazio europeo della ricerca, di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) individua le linee di intervento prioritarie, articolando il quadro delle risorse ad esse destinate e la relativa allocazione in piani e programmi settoriali;
 - d) definisce le metodologie di coordinamento fra i programmi settoriali, con riferimento agli interventi in materia di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione, le strategie di convergenza delle azioni e degli investimenti pubblici e privati, anche attraverso la individuazione di azioni strategiche intersettoriali di interesse regionale;

- e) individua le forme di collaborazione tra i soggetti della rete regionale della ricerca che concorrono alla migliore attuazione degli obiettivi prefissati;
- f) definisce le strategie per la qualificazione e lo sviluppo delle infrastrutture materiali e immateriali per la ricerca, nonché gli indirizzi relativi ai livelli ottimali di aggregazione di funzioni e servizi;
- g) definisce le strategie per la valorizzazione delle risorse umane e la promozione della tutela dei diritti dei lavoratori nelle attività di ricerca, innovazione, trasferimento tecnologico e alta formazione;
- h) sulla base della relazione di cui all'articolo 12, definisce le strategie per la promozione e il rafforzamento del collegamento tra sistema della ricerca e sistema produttivo, anche mediante l'individuazione di azioni innovative di facilitazione del trasferimento tecnologico alle imprese.

Art. 7

Programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione

1. I piani e programmi settoriali in materia di ricerca ed innovazione e i programmi di attività delle agenzie regionali assicurano la coerenza agli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'articolo 6.
2. In sede di attuazione la Giunta regionale, sentita la Conferenza di cui all'articolo 4, può impartire direttive specifiche volte ad assicurare il coordinamento e l'armonizzazione degli interventi.

Art. 8

Diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca

1. I piani ed i programmi settoriali ed i programmi delle agenzie regionali assicurano la diffusione ed il trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, in coerenza con gli indirizzi contenuti nell'atto di cui all'articolo 6, tra l'altro favorendo l'interazione tra il sistema regionale della ricerca ed il sistema produttivo e dei servizi e l'accesso delle imprese alle attività e alle strutture di ricerca regionali, nazionali ed internazionali.
2. A fini di cui al comma 1 i piani ed i programmi settoriali ed i programmi delle agenzie regionali sviluppano iniziative di diffusione e trasferimento della conoscenza e dei risultati della ricerca, anche tramite le agenzie regionali, rivolte in particolare:
 - a) alla costituzione, al potenziamento ed al coordinamento di appositi strumenti informativi e di raccordo fra organismi di ricerca, imprese e loro forme associative;
 - b) alla diffusione e la valorizzazione dei risultati della ricerca per lo sviluppo economico e sociale, e per l'incremento e la qualificazione dell'occupazione in Toscana;
 - c) all'integrazione, alla aggregazione ed al potenziamento dei soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 lettera e);
 - d) all'incentivazione della creazione di *spin off*, della creazione di imprese innovative generatesi anche a seguito di processi di *spin off*, in particolare nel settore dell'economia della conoscenza e delle tecnologie avanzate, e allo sviluppo dei risultati della ricerca con alto contenuto innovativo, anche tramite l'utilizzo di strumenti di finanza innovativa e l'apporto di capitale di rischio;
 - e) alla promozione dell'attrattività e dell'internazionalizzazione della rete regionale della ricerca e dell'innovazione, favorendo la partecipazione ai programmi, alle reti ed alle altre iniziative dello spazio europeo della ricerca;
 - f) alla localizzazione degli interventi per il trasferimento dei risultati della ricerca e per la realizzazione di nuovi prodotti e nuovi servizi.

Art. 9

Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione

1. E' istituito presso l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (IRPET) l'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione che opera in collaborazione con la Giunta regionale e si raccorda con la Conferenza regionale per la ricerca e l'innovazione di cui all'articolo 4.
2. L'Osservatorio effettua studi ed analisi relative alla ricerca e all'innovazione in ordine a:
 - a) caratteristiche, risorse umane, dotazioni strumentali ed attività dei soggetti che svolgono attività di ricerca;
 - b) pubblicazioni, valutazioni e risultati delle attività di ricerca svolte in Toscana, anche attraverso la partecipazione a progetti di cooperazione scientifica nazionali e internazionali;
 - c) attività di *spin off* di ricerca e di interazione tra strutture di alta formazione ed imprese;
 - d) piattaforme tecnologiche e infrastrutture immateriali;
 - e) caratteristiche, dotazioni e attività dei parchi scientifici e tecnologici e degli incubatori d'impresa;
 - f) brevetti, marchi e modelli di utilità, conseguiti da attività di ricerca svolta in Toscana;
 - g) strumenti di incentivazione finanziaria e interventi di partecipazione finanziaria per il sostegno alla ricerca e all'innovazione;
 - h) tasso di sviluppo ed incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, ricadute economiche, occupazionali e formative derivanti dall'attuazione dei progetti di ricerca finanziati ai sensi della presente legge;
 - i) elaborazione di indicatori qualitativi e quantitativi dell'innovazione prodotta in Toscana.
3. Le attività di ricerca dell'osservatorio confluiscono nel programma di attività di ricerca dell'IRPET di cui all'articolo 15 della legge regionale n. 59 del 29 luglio 1996 (Ordinamento dell'Irpet).
4. Le basi di dati, le analisi quantitative e qualitative nonché la reportistica prodotta dall'Osservatorio sono progettate e realizzate nel quadro degli standard regionali in materia di Società dell'Informazione e della conoscenza e messe a disposizione della Regione, tramite la Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT), nel rispetto della tutela dei dati personali e delle specifiche di accesso sicuro individuate per il sistema informativo regionale dalla competente struttura regionale.
5. L'Osservatorio opera in raccordo con altri soggetti presenti sul territorio toscano aventi analoghe competenze in materia di innovazione e ricerca per il monitoraggio delle strategie e delle azioni effettuate ed invia annualmente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 10

Rapporti con le istituzioni universitarie e di alta formazione

1. La Regione promuove lo sviluppo del sistema universitario e dell'alta formazione, nonché la valorizzazione delle risorse umane. A tal fine essa promuove forme di collaborazione con le istituzioni universitarie per favorire la diffusione e la circolazione della conoscenza e la sua valorizzazione nell'ambito sociale, economico e produttivo regionale incentivando altresì le azioni di partenariato europeo e di internazionalizzazione della ricerca nel quadro del processo d'integrazione europea .
2. La Regione attiva rapporti con le istituzioni universitarie con la partecipazione del sistema delle autonomie locali, per favorire la valorizzazione delle strutture didattiche e di ricerca nonché gli

interventi di qualificazione e sviluppo degli insediamenti universitari e delle relative infrastrutture, per l'aggregazione ottimale di funzioni e servizi.

3. La Regione favorisce l'interazione fra le istituzioni universitarie e promuove il consolidamento di un sistema coordinato delle istituzioni universitarie e dell'alta formazione, sostenendo interventi finalizzati alla costituzione di reti di ricerca ed allo sviluppo ed alla qualificazione di poli e centri di competenza.

Art. 11

Attività di valutazione scientifica

1. I contenuti scientifici, il carattere innovativo, la replicabilità dei risultati, gli effetti economici, produttivi ed occupazionali conseguibili dagli interventi regionali di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione nonché la qualificazione e la capacità di integrazione dei soggetti sono soggetti alla valutazione preliminare, in fase di concessione dei finanziamenti, degli aiuti o dei benefici comunque denominati, alla valutazione *in itinere*, contestuale allo svolgimento delle attività, e alla valutazione finale dei risultati.
2. La valutazione scientifica viene effettuata secondo standard riconosciuti e secondo principi di imparzialità, pubblicità e trasparenza, da valutatori altamente qualificati ed indipendenti, che non operino nel territorio regionale e siano esterni alla rete regionale della ricerca di cui all'articolo 3, individuati dalle competenti strutture regionali, secondo i criteri definiti dalla Giunta regionale previo parere della Conferenza di cui all'articolo 4.
3. Ai valutatori esterni di cui al comma 2 spettano i compensi determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
4. I risultati delle attività di valutazione sono resi pubblici con le modalità definite dalla Giunta regionale su proposta della Conferenza di cui all'articolo 4, nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy, di tutela della proprietà intellettuale, di segreto industriale e buone pratiche codificate a livello internazionale, e sono conservati a cura della competente struttura regionale ai fini della valorizzazione dei risultati della ricerca.

Art. 12

Relazione sullo stato di attuazione della legge

1. La Giunta regionale trasmette entro il 31 marzo al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e sui risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nonché in ordine alla realizzazione ed all'organizzazione della rete regionale della ricerca, anche sulla base dei dati forniti dall'Osservatorio di cui all'articolo 9.
2. La relazione contiene dati ed indicatori di natura quantitativa e qualitativa dai quali emerga lo stato di attuazione delle politiche e degli interventi promossi ai sensi della presente legge e in particolare relativi :
 - a) al quadro dei finanziamenti assegnati ai beneficiari e alla descrizione qualitativa e quantitativa dei progetti finanziati;
 - b) alle attività di promozione, informazione e diffusione promosse e adottate;
 - c) al tasso di sviluppo e incremento della ricerca e dell'innovazione tecnologica e alle ricadute economiche, occupazionali e formative dei progetti e programmi di investimento.

Art. 13

Norma finanziaria

1. L'atto di cui all'articolo 6, comma 2, articola il quadro delle risorse complessivamente disponibili sulla base del bilancio di previsione per la realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e dell'alta formazione, e individua la relativa allocazione in piani e programmi settoriali destinati al sostegno degli interventi regionali in materia.
2. Agli oneri per l'attività dell'Osservatorio regionale della ricerca e dell'innovazione di cui all'articolo 9, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2009-2010 si fa fronte con le risorse della U.P.B. n. 613 "Sistema dell'educazione e dell'istruzione-spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2008-2010. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
3. Il finanziamento dell'attività di cui all'articolo 11 è garantito, senza oneri aggiuntivi, nell'ambito degli stanziamenti destinati alla realizzazione degli interventi di promozione e sostegno della ricerca.

Art.14

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 si applicano a decorrere dalla prossima legislatura regionale.